



**LEGAMBIENTE**

**Osservazioni al Decreto 61/2013 recante nuove disposizioni urgenti  
a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro  
nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale  
(A.S. 941 approvato dalla Camera dei Deputati)**

Dopo le numerose inadempienze dell'Ilva in merito alle prescrizioni del riesame dell'AIA, rilevate dall'Ispra e dall'Arpa Puglia, segnalate al Garante (istituito con il decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 231 del 24 dicembre 2012) e da questi al Governo, Legambiente ha in più occasioni formalmente richiesto che si sanzionasse l'azienda con le misure previste dalla legge sopra citata. La scelta del Commissariamento dell'Ilva di Taranto, inevitabile conseguenza delle gravi e reiterate inadempienze dell'azienda nell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, era pertanto da noi ritenuta l'unica, estrema possibilità di affrontare il risanamento degli impianti e del territorio tarantino senza chiudere la fabbrica.

Nel decreto legge 61/2013 e in alcune modifiche approvate dalla Camera dei Deputati – che a nostro parere hanno fortemente peggiorato il testo rispetto all'obiettivo di tutela della salute e dell'ambiente che è la ragion d'essere del decreto stesso - , ci sono diversi aspetti che ci preoccupano seriamente e che chiediamo siano modificati - nel senso da noi auspicato - nella conversione in legge.

In particolare, si segnala che la vicenda Ilva sta producendo una legislazione straordinaria in campo ambientale che rischia di modificare i capisaldi dell'attuale normativa ambientale, senza la dovuta consapevolezza degli effetti che potrebbero prodursi nel nostro paese a scapito della difesa ambientale e della salute, della trasparenza delle procedure e dei contrappesi democratici a garanzia dei cittadini.

Gli emendamenti che Legambiente propone hanno i seguenti obiettivi:

- 1) adottare tutte le garanzie previste dalla normativa vigente, affinché la nomina del Commissario e del Sub Commissario chiamati ad operare in situazioni così importanti e delicate, quali quelle riguardanti la gestione di imprese di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro, ricada su figure che abbiano tutti i requisiti necessari a svolgere in maniera adeguata, rigorosa e con il massimo della trasparenza il proprio compito, in assenza di qualsiasi conflitto di interessi. La relazione che il Commissario Bondi ha inoltrato a fine giugno scorso alla Regione Puglia, in cui si imputa il maggiore tasso di tumori a un presunto maggiore consumo di sigarette e alcool, rende evidente la necessità di allontanare anche il sospetto di un conflitto di interessi nella scelta dei componenti della struttura commissariale per garantire l'indipendenza nelle decisioni e la conseguente credibilità del proprio operato.
- 2) impedire che nella norma siano introdotti ulteriori elementi di legislazione straordinaria - in un decreto che ha già di per sé la connotazione di provvedimento straordinario - che riteniamo vadano oltre le necessità dettate dalle circostanze, con particolare riferimento al

potere di modifica delle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale in vigore e alla normativa che regola il rispetto della stessa. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati, se da un lato si cerca di circoscrivere le modifiche alle prescrizioni dell'AIA in vigore solo ai tempi di attuazione e si attenuano i poteri del comitato dei tre esperti (anche se in modo confuso, si veda la contraddizione tra l'ultima frase del comma 1 e l'ultima frase del comma 5), dall'altro si introduce una deroga importante alla normativa AIA (art.29-decies, comma 9, dlgs 152/2006). Ci chiediamo: considerata la deroga alla normativa AIA di cui sopra, qualora le prescrizioni dell'Aia non fossero rispettate dai Commissari cosa succede? Si va avanti con infinite proroghe in base alla sensibilità dei Ministri e/o Governo di turno? A tal proposito la figura del Garante – cancellata alla Camera dei Deputati – va a nostro parere mantenuta, con il ruolo ad esso assegnato nel decreto 3.12.2012 n. 207 convertito dalla legge 24.12 2012 n. 231. Al Garante vanno inoltre confermati il compito di rendere pubblici tutti gli atti relativi all'attuazione dell'AIA e la funzione di referente nei rapporti con cittadini e associazioni in considerazione della rapidità e semplicità garantite dal riferimento ad una figura unica con questo compito specifico.

- 3) impedire ulteriori dilazioni nei tempi del risanamento degli impianti ai fini della salvaguardia di salute e ambiente già particolarmente compromessi. Nel caso dell'Ilva, con il testo approvato alla Camera dei Deputati, si permette per legge di allungare i tempi di circa un anno rispetto all'A.I.A in vigore - invece di rimodulare esclusivamente le scadenze delle prescrizioni disattese dall'azienda entro i limiti temporali stabiliti dall'A.I.A. vigente e cioè entro il termine del 26/10/2015. Vengono inoltre concessi ben 150 giorni per l'adozione del piano delle misure redatto dai tre esperti a fronte di un compito che nello stesso decreto viene sostanzialmente ricondotto alla rimodulazione dei tempi di attuazione dell'AIA per il quale riteniamo possa essere sufficiente un tempo di gran lunga inferiore. Viene anche previsto che un decreto ministeriale regolamenti entro 30 giorni i contenuti e i formati dei verbali di accertamento dell'ISPRA: non si capisce la necessità di questa regolamentazione quando si potrebbero confermare i criteri già utilizzati finora da Ispra nei verbali delle ispezioni agli impianti, tanto chiari ed efficaci da portare alla decisione di commissariamento. Si ricorda inoltre che entro il 31 gennaio 2013 dovevano essere chiusi i provvedimenti autorizzativi per quelle parti di impianto o attività dello stabilimento Ilva di Taranto che ancora ne sono prive e cioè le discariche, la gestione dei rifiuti e le acque. Ancora non si conosce la bozza di parere istruttorio conclusivo: di fatto l'azienda sta operando senza le autorizzazioni relative a tali settori. Da indiscrezioni apparse sui giornali sembra di capire che sia già pronto un emendamento che dopo sette anni di lavori e le contestazioni dell'Unione Europea, abolisce l'iter di discussione e approvazione dell'Aia per discariche, acque e rifiuti, prescrivendo che la stessa Aia per questi settori dell'Ilva sia concessa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, evidentemente senza alcuna possibilità di confronto con i portatori di interesse. Legambiente ritiene gravissimo il ritardo accumulato e chiede di assicurare nei tempi più rapidi la regolare e trasparente conclusione dei procedimenti. Si segnala infine che i tre esperti - che secondo il decreto dovevano essere nominati contestualmente alla nomina del Commissario - sono stati in realtà indicati oltre un mese dopo: un fatto che evidentemente allunga i tempi di redazione del piano ad essi affidato
- 4) applicare il principio “chi inquina paga” destinando tutte le risorse e i beni sequestrati ed i proventi dell'attività dell'impresa, e non solo le “disponibilità residue”, oltre che per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni dell'AIA, anche agli interventi di risanamento e bonifica ambientale.

Nel caso specifico dell'Ilva di Taranto è necessario, tra le misure da mettere in campo, dare immediata attuazione a quanto stabilito nell'AIA in vigore, circa la necessità di revisione dell'AIA stessa sulla base della valutazione del danno sanitario presentata da Arpa Puglia in conseguenza della legge regionale 21/2012 - prevedendo una riduzione della capacità produttiva autorizzata ad un massimo di 7 milioni di t/a di acciaio. Nel testo approvato alla Camera si toglie valore alla VDS presentata dalla Regione Puglia prescrivendo che i rapporti di valutazione del danno sanitario debbano essere conformi ai criteri metodologici stabiliti da un decreto interministeriale già previsto dalla legge salva-Ilva n. 231/2012. A tal proposito l'Ufficio Legislativo del Senato, nel commentare il testo che andrà in discussione, evidenzia come *la norma nasce da alcuni rilievi formulati dal Commissario straordinario Enrico Bondi, il 27 giugno 2013 in una lettera inviata all'Arpa Puglia e al Presidente della Giunta Regionale* ( si tratta della lettera in cui si attribuiva al fumo e al consumo eccessivo di alcool l'eccesso di tumori che si registra a Taranto, lettera aspramente contestata da più parti sia nel contenuto – i dati epidemiologici di Taranto rivengono da studi condotti da organismi “al di sopra di ogni sospetto” quali l'Istituto Superiore di Sanità - sia nella forma, considerata l'inopportunità che tali osservazioni siano state presentate da un commissario nominato dal Governo appositamente per far fronte all'emergenza sanitaria e ambientale del territorio tarantino). Si ricorda inoltre in merito al decreto interministeriale sui criteri metodologici per la VDS, che, sebbene la scadenza fosse prevista per i primi giorni di aprile scorso, tali criteri non sono ancora vigenti poiché il decreto stesso (24 aprile 2013) è attualmente all'attenzione della Corte dei Conti.. In ogni caso i criteri contenuti nel Decreto utilizzano una metodologia decisamente meno protettiva per la salute dei cittadini. D'altro canto nel decreto interministeriale, così come nel testo del Decreto 61 in discussione, non viene previsto il riesame dell'AIA neppure a fronte di dati epidemiologici e sanitari catastrofici, per cui se anche la regione competente chiedesse – come il Decreto 61 prevede possa fare (art. 1, comma 7) - il riesame dell' AIA, il Governo potrebbe opporvisi.

Ancora una volta si conferma l'uso di particolare solerzia e sensibilità per i provvedimenti che garantiscono l'azienda e la produzione mentre si posticipano, se non si omettono del tutto, le attività a difesa della salute e dell'ambiente. A tal proposito si segnala che non si è ancora dato seguito – e sarebbe urgente farlo - all'accordo di programma previsto dal D.Lgs 59/2005 sottoscritto per Taranto l'11 aprile 2008, circa la revisione di tutte le AIA rilasciate in via provvisoria alle maggiori imprese del territorio alla luce di una valutazione complessiva delle criticità ambientali del territorio stesso. Gli ultimi episodi emissivi che hanno riguardato la raffineria Eni di Taranto dimostrano l'urgenza di intervenire in tal senso.

Si riportano di seguito le proposte di emendamenti puntuali al testo del decreto legge modificato alla Camera dei Deputati.

---

## PROPOSTE di EMENDAMENTI

al Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 61 e successive modifiche apportate alla Camera dei Deputati (le proposte di modifica sono segnalate in grassetto e sottolineate)

### **Art. 1**

## Comma 1

Dopo "...per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza" **eliminare il termine "reiterata"**.

Tale eliminazione si rende necessaria perché non è chiaro quando e da chi può essere stabilito che ci sia inosservanza reiterata dell'AIA.

Alla fine del comma 1 inserire:

**"Il Commissario ed il Sub Commissario devono possedere i requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità di cui all'art. 39 del D. Lgs. 270/1999 e del D.M. n. 60 del 10/4/2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, mentre la materia delle incompatibilità per il Commissario ed il Sub Commissario è regolata dal medesimo D.M. citato -art. 4, comma 1, lett. a) e d)- e dall'art. 38 del D. Lgs. n. 270/1999"**

Il D.M. 60 all'Art. 4, comma 1 lett. a) recita: *è incompatibile chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo sull'impresa insolvente, ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima.* Lo stesso comma 1 alla lettera d) altresì recita: *è incompatibile chi nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualsiasi titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente.*

Tale integrazione viene ritenuta necessaria perché riteniamo vadano esplicitati i requisiti che devono possedere il Commissario e Sub Commissario secondo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di commissariamenti di imprese, per garantire il massimo del rigore e della trasparenza anche in una situazione di gestione aziendale straordinaria per le motivazioni previste dal presente decreto. Secondo tali criteri il dottor Enrico Bondi non sarebbe compatibile con la carica di Commissario

## **Eliminare il comma 1-ter**

Con la deroga all' art.29-decies, comma 9, dlgs 152/2006 si eliminano i provvedimenti che potrebbero essere presi qualora la struttura Commissariale non rispettasse le prescrizioni AIA. In tal caso, il rispetto delle garanzie e le azioni deterrenti sarebbero solo nella potestà dei Ministri di turno.

## Comma 5

Si propongono le seguenti modifiche:

Dopo "... il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina" **eliminare le parole "un comitato di"**.

**Dopo "... tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela ambientale e della salute e di ingegneria impiantistica," inserire "uno dei quali è il direttore dell'Arpa regionale di competenza o tecnico della stessa Agenzia da questi indicato, con il compito di coadiuvare il commissario e il subcommissario."**

**Sostituire "...che sentito il Commissario straordinario," con "La struttura commissariale, coadiuvata dai tre esperti"**

**Dopo “...rispetto delle prescrizioni di legge, e dell’a.i.a.” aggiungere “in vigore”**

Sostituire la frase “...eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi trenta giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato” **con la frase “...eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi trenta giorni, e che sono valutate dalla struttura commissariale coadiuvata dai tre esperti, ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del Commissario”**

Pertanto il nuovo testo con le modifiche di cui sopra diventa:

**“Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della Salute e dello sviluppo economico, nomina tre esperti scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, uno dei quali è il direttore dell'Arpa regionale di competenza o tecnico della stessa Agenzia da questi indicato, con il compito di coadiuvare il commissario e il subcommissario. La struttura commissariale, coadiuvata dai tre esperti, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario, in conformità alle norme dell'Unione Europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a. in vigore. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute, nonché attraverso link nei siti web del Garante dell'AIA, della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dalla struttura commissariale coadiuvata dai tre esperti, ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del Commissario”**

Tali modifiche si giustificano con il fatto che in generale, e in particolare per l’Ilva di Taranto, l’Agenzia regionale di protezione ambientale interessata avrà avuto modo di occuparsi dei danni ambientali procurati dall’impresa commissariata, nonché del procedimento relativo all’a.i.a. rilasciata, e quindi potrà contribuire ai lavori di redazione del Piano previsto dal comma 5 mettendo a disposizione conoscenze già acquisite e garantendo continuità con il lavoro svolto precedentemente. Inoltre, riteniamo che i tre esperti non debbano costituire un comitato a sé stante rispetto alla struttura commissariale, con il potere di modificare tramite la redazione del Piano le prescrizioni dell’Aia in vigore scavalcando le procedure previste dalla relativa normativa.

Si segnala inoltre che con una modifica approvata alla Camera alla fine del comma 1 i poteri dei piani e le azioni di bonifica sono attribuiti al Commissario e subcommissario mentre nel comma 5 la definitiva proposta del piano rimane in capo agli esperti.

Si propone di inserire un **Comma 5 bis**

**“Qualora il Piano suddetto preveda una qualsiasi modifica nelle prescrizioni dell’a.i.a. in vigore, al fine di renderla più efficace e rapida, tali modifiche devono essere comunque sottoposte all’approvazione della Commissione istruttoria per l’IPPC del Ministero dell’Ambiente, sentite tutte le sue articolazioni partecipanti all’iter di concessione del provvedimento di a.i.a. come previsto dalla normativa. Le variazioni da apportare alle prescrizioni dell’a.i.a. in vigore non possono essere meno stringenti rispetto a quelle che s’intendono modificare, devono recepire le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della Direttiva 2010/75/UE e**

**garantire la tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario. Il piano approvato di cui al comma 5 è sottoposto, ove esistente, alla valutazione prevista dall'accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'art. 5, comma 20 del D.Lgs. n. 59/2005, ancorché non ancora applicato nonostante il decorso del termine in esso previsto.**"

Tale modifica vuole evitare di introdurre nella legislazione ambientale elementi di eccessiva discrezionalità nel procedimento di rilascio dell'a.i.a., stravolgendo la stessa normativa europea. Inoltre, per ciò che riguarda specificamente l'Ilva di Taranto si chiede che si dia finalmente corso a quanto stabilito nel riesame dell'a.i.a. circa la *Valutazione del Danno Sanitario-Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi della LR 21/2012 Scenari emissivi pre-AIA (ANNO 2010) e post AIA (anno 2016)* recentemente presentata dall'Arpa Puglia. In particolare, come indicato dall'ARPA, deve essere prevista una riduzione della capacità produttiva autorizzata ad un massimo di 7.000.000 di t/a di acciaio, al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini di Taranto. Nel testo approvato alla Camera si toglie valore alla VDS presentata dalla Regione Puglia prescrivendo che i rapporti di valutazione del danno sanitario debbano essere conformi ai criteri metodologici stabiliti da un decreto interministeriale già previsto dalla legge salva-Ilva n. 231/2012. Si ricorda che, nonostante la scadenza fosse prevista per i primi giorni di aprile scorso, tali criteri **non sono ancora vigenti ed utilizzano una metodologia meno protettiva per la salute dei cittadini**. Si evidenzia inoltre che nel decreto interministeriale sui criteri metodologici per la VDS del 24 aprile 2013, attualmente all'attenzione della Corte dei Conti, così come nel testo del Decreto 61 in discussione, non viene previsto il riesame dell'AIA neppure a fronte di dati epidemiologici e sanitari catastrofici, per cui se anche la regione competente chiedesse – come il Decreto 61 prevede possa fare (art. 1, comma 7) - il riesame dell' AIA, il Governo potrebbe opporvisi.

Il riferimento circa l'esistenza, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, di un eventuale accordo di programma si giustifica proprio con il caso del sito di Taranto. Si ricorda, infatti, che l'11 aprile 2008 fu sottoscritto per Taranto l'accordo di programma previsto dal D.lgs 59/2005 in base al quale le A.I.A. dovrebbero essere rilasciate in maniera definitiva solo dopo una valutazione complessiva delle criticità ambientali del territorio. Nonostante siano state già rilasciate le A.I.A., in via provvisoria, alle maggiori imprese del territorio, non è stato ancora dato corso alla sua applicazione. Il quadro ambientale e sanitario gravemente compromesso del territorio tarantino, i recentissimi casi di emissioni di benzene e idrocarburi non metanici provenienti presumibilmente dalla raffineria ENI, confermano ulteriormente l'urgenza di riconsiderare tutte le AIA sinora rilasciate, dando attuazione alla normativa.

In coda al comma 5 bis aggiungere:

**Nel caso in cui le prescrizioni previste dall'a.i.a. comportino, anche per una necessaria riduzione della produzione, una contrazione del personale in organico degli stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi della legge n. 231 del 24 dicembre 2012 e site in aree dichiarate di "crisi industriale complessa" ai sensi della legge n. 134 del 7 agosto 2012 si procede, tramite accordi di programma previsti dal comma 3 dell'art. 27 della stessa legge n.134 del 7 agosto 2012 da stipularsi entro 60 giorni dalla definizione del piano industriale di cui all'art. 1 comma 6 della presente norma, all'adozione di progetti previsti dal citato art. 27 della legge n.134 del 7 agosto 2012 volti a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori in esubero.**

S'intende con questa aggiunta garantire la continuità occupazionale qualora le prescrizioni dell'a.i.a. determinino conseguenze sull'assetto produttivo, tali da determinare una contrazione del personale in organico (potrebbe eventualmente accadere in seguito alla diminuzione della produzione massima d'acciaio autorizzata per l'Ilva).

## Comma 6

Non è chiaro come il commissario possa comunicare al titolare dell'impresa commissariata il piano industriale prima che venga predisposto.

## Comma 7

Eliminare **“L’approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell’a.i.a., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell’a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.**

E’ stata precedentemente giustificata la necessità che il procedimento per il rilascio dell’a.i.a. rimanga nell’alveo indicato dalla legislazione nazionale ed europea in vigore, senza impropri stravolgimenti e che non ci siano allungamenti nei tempi di attuazione

Eliminare **“i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell’a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Sostituire con

**A seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, l’aia sarà soggetta a riesame ai sensi dell’art.29 octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su istanza della Regione competente**

La legge 231/2012 dà già indicazioni circa i criteri metodologici da adottare nella VDS nell’Art. 1 bis, “Valutazione del danno sanitario”, mentre l’eventuale riesame dell’AIA ILVA è già regolato dall’Art. 3 “Durata e aggiornamento dell’autorizzazione” al comma 3.

Nel caso specifico dell’Ilva di Taranto è necessario, tra le misure da mettere in campo, dare immediata attuazione a quanto stabilito nell’AIA in vigore, circa la necessità di revisione dell’AIA stessa sulla base della valutazione del danno sanitario presentata da Arpa Puglia in conseguenza della legge regionale 21/2012 - prevedendo una riduzione della capacità produttiva autorizzata ad un massimo di 7 milioni di t/a di acciaio. Nel testo approvato alla Camera si toglie valore alla VDS presentata dalla Regione Puglia prescrivendo che i rapporti di valutazione del danno sanitario debbano essere conformi ai criteri metodologici stabiliti da un decreto interministeriale già previsto dalla legge salva-Ilva n. 231/2012. Si ricorda che, nonostante la scadenza fosse prevista per i primi giorni di aprile scorso, tali criteri **non sono ancora vigenti ed utilizzano una metodologia meno protettiva per la salute dei cittadini**. Si evidenzia inoltre che nel decreto interministeriale sui criteri metodologici per la VDS del 24 aprile 2013, attualmente all’attenzione della Corte dei Conti, così come nel testo del Decreto 61 in discussione, non viene previsto il riesame dell’AIA neppure a fronte di dati epidemiologici e sanitari catastrofici, per cui se anche la regione competente chiedesse – come il Decreto 61 prevede possa fare (art. 1, comma 7) - il riesame dell’ AIA, il Governo potrebbe opporvisi.

## Comma 9

Dopo “... subcommissario e gli esperti” **eliminare le due parole “del comitato”**

## Comma 11

Dopo “sia stato disposto il sequestro” inserire:

**“ancorché eseguito dopo l’adozione del presente provvedimento”**. Va inoltre aggiunto dopo “comunque connessi all’attività di impresa” **“ovvero all’utilizzo delle risorse derivanti dall’attività di impresa”**.

Si ritiene che debbano essere utilizzate ai fini del risanamento degli impianti e del risanamento ambientale tutte le risorse sequestrate dalla magistratura: per l’Ilva di Taranto, per esempio, debbono essere ricomprese le risorse sequestrate dalla magistratura milanese.

## Comma 12

Dopo “...nella misura necessaria all’attuazione dell’a.i.a. ed alla gestione dell’impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto e altresì” eliminare **“nei limiti delle disponibilità residue”** dopo “interventi” **aggiungere “di messa in sicurezza, risanamento e bonifica”**

Si ritiene che anche i proventi derivanti dall’attività dell’impresa, e non solo le somme sequestrate, debbano essere destinati al risanamento ambientale, oltre che alle prescrizioni a.i.a., al fine di far convergere tutte le risorse possibili nello sforzo di risanamento. Né è accettabile che si prevedano limiti nella destinazione delle risorse sulla bonifica ambientale dell’area in cui insiste l’impianto.

## ART. 2

### Eliminare il comma 3 bis

**Tale modifica è motivata dall’inutilità di stabilire “i contenuti minimi e il formato dei verbali di accertamento, contestazione, notificazione...” di cui ha incarico l’ISPRA – con la conseguente ulteriore dilazione rispetto alle concrete possibilità di accertamento da parte della stessa ISPRA – in considerazione dell’esistenza di già consolidati “format” ampiamente adottati dall’ISPRA nei verbali delle ispezioni effettuate nei mesi scorsi in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 207 del 2012.**

### Art. 2 quater

#### Eliminare il Comma 1

#### Eliminare il Comma 2

Tale modifica è motivata dalla necessità di mantenere la figura del Garante con il ruolo ad esso assegnato nel decreto 3.12.2012 n. 207 convertito dalla legge 24.12.2012 n. 231. Al Garante vanno inoltre confermati il compito di rendere pubblici tutti gli atti relativi all’attuazione dell’AIA e la funzione di referente nei rapporti con cittadini e associazioni in considerazione della rapidità e semplicità garantite dal riferimento ad una figura unica con questo compito specifico

Taranto, 23 luglio 2013